

Circolare integrativa delle tabelle infradistrettuali

(Circolare n. P-98-2470 del 16 dicembre 1998 - Delibera del 16 dicembre 1998)

Anche al fine di fornire una risposta ai numerosi quesiti pervenuti da più parti, ed allo scopo di evitare ulteriori, ingiustificati ritardi nelle proposte di formazione delle tabelle infradistrettuali - il cui deposito costituisce un preciso dovere dei compiti funzionali dei dirigenti degli Uffici - nella riunione del 15.12.1998 la Settima Commissione ha deliberato di sottoporre all'esame del Plenum la seguente proposta di circolare sulle tabelle infradistrettuali, destinata ad integrare le delibere assunte nelle sedute dell'8 e del 15 luglio 1998.

1 - Le "tabelle infradistrettuali", introdotte con la L. 4 maggio 1998, n. 133, non sostituiscono l'ordinario sistema tabellare, ma lo integrano allo scopo di consentire - mediante l'accorpamento di più uffici all'interno di un medesimo distretto, la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale - un più duttile impiego delle risorse, capace di far fronte alle diverse esigenze degli uffici (soprattutto quelli di più ridotte dimensioni) derivanti da carenze di organico, impedimenti dei magistrati titolari o cause di altra natura quali, ad esempio, le incompatibilità di tipo funzionale. La legge n. 133/1998 ha efficacia immediata e l'operatività delle tabelle infradistrettuali non è in alcun modo condizionata dall'entrata in vigore della riforma sul giudice unico di primo grado. Poiché, tuttavia, esse sono destinate ad anticipare, sul piano effettuale, alcuni aspetti di tale riforma (in virtù della quale le preture verranno accorpate ai tribunali, e le procure della repubblica presso le preture circondariali verranno accorpate alle procure della repubblica), nella formazione delle tabelle infradistrettuali gli uffici collegati non dovranno essere considerati separatamente, ma come se facessero parte di un contesto organizzativo unitariamente considerato.

Il riferimento contenuto nella precedente circolare, al giudice unico di primo grado, la cui realizzazione è stata data dal Consiglio come presupposta, deve pertanto essere inteso quale mero criterio organizzativo destinato ad agevolare il passaggio verso il giudice unico, ma in nessun modo può essere interpretato nel senso che l'operatività delle tabelle infradistrettuali sia subordinata all'entrata in vigore della riforma sul giudice unico. E' pertanto utile sottolineare come, da un lato, gli accorpamenti territoriali individuati dal Consiglio nelle precedenti deliberazioni abbiano costituito uno dei principali criteri di riferimento adottati dal Ministero di Grazia e Giustizia nella formazione del progetto di piante organiche degli uffici interessati all'attuazione del giudice unico e, dall'altro lato, che le tabelle infradistrettuali, anche dopo l'attuazione del giudice unico, continueranno a costituire un normale strumento organizzativo di cui gli uffici possono disporre per il buon andamento del servizio giudiziario. In definitiva - e come si argomenta nella relazione al disegno di legge sulle tabelle infradistrettuali - la scelta di utilizzare lo strumento tabellare, mentre non elimina l'individualità degli uffici da

ricomprendere all'interno della tabella, consente di rafforzare le garanzie sottese al rispetto dei principi di inamovibilità e di precostituzione del giudice naturale.

2 - Pur potendo essere assimilata all'istituto dell'applicazione (cfr., in particolare, l'art. 110 ord. Giud. e la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del CSM 2 maggio 1991, n. 7704 nonché in quelle successive che l'hanno richiamata od integrata), l'assegnazione congiunta (o coassegnazione) prevista dall'art. 6 della legge sulle tabelle infradistrettuali non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, ma può essere utilizzata per sopperire alle più disparate esigenze di servizio nella prospettiva della più razionale organizzazione dei singoli uffici.

Essa, dunque, può essere utilizzata non solo in caso di "vacanze" nell'organico, ma ogni qualvolta tale soluzione operativa consenta di migliorare la funzionalità del servizio. Nelle proposte tabellari dovranno essere in ogni caso espressamente indicate le ragioni per le quali si sia ritenuto di disporre l'assegnazione congiunta, al fine di consentirne la valutazione ed il riscontro sia sulla fase consultiva da parte dei consigli giudiziari sia in quella deliberativa da parte del CSM.

In base all'art. 6 della L. n. 133/1998 l'assegnazione congiunta - che può avvenire anche per una pluralità di sedi distaccate, non ostandovi in contrario il dato normativo - riguarda solo uffici aventi la medesima attribuzione o competenza; ma la sede di servizio principale del magistrato di cui sia prevista la coassegnazione deve considerarsi, ad ogni effetto giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato stesso faccia parte.

3 - Al pari dell'assegnazione congiunta, la supplenza infradistrettuale non si sostituisce, ma si aggiunge agli istituti vigenti e, in particolare, alla supplenza già conosciuta dall'ordinamento (cfr. gli artt. 97, 105 e 109 ord. Giud. e la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del CSM 2 maggio 1991, n. 7704 e nelle circolari successive che l'hanno richiamata o integrata). Anche la supplenza infradistrettuale serve infatti a far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato determinato (quale ne sia la causa) e comporta, per il supplente, la trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o la partecipazione alle udienze che egli avrebbe dovuto tenere. Essa, tuttavia, consente di ampliare il numero dei magistrati che possono venire chiamati a svolgere le funzioni di supplente, in tutti i casi in cui l'impedimento sia destinato a protrarsi per più di sette giorni (dovendosi far ricorso, per gli impedimenti di durata inferiore, al supplente interno dell'ufficio, da individuare preventivamente in sede tabellare - art. 6 co. 1 della L. 133/1998, che ha introdotto il comma 3 quinquies dell'art. 7 bis ord. giud.).

Il vincolo della "medesima competenza" previsto per la coassegnazione dell'art. 7 bis, comma 3 quinquies ord. giud. non vale per la supplenza.

Invero, la supplenza infradistrettuale è istituto sostanzialmente assimilabile a quello ordinariamente previsto in sede di ordinamento giudiziario; l'unica peculiarità risiede nel fatto che, attraverso il ricorso alla tabella infradistrettuale, è più ampio il numero dei magistrati

che possono venire chiamati a svolgere le funzioni di supplente. Da ciò deriva che, laddove non diversamente disposto nella L. n. 133/98, la supplenza infradistrettuale mutua la propria disciplina da quella "ordinaria" prevista per la supplenza nella legge di ordinamento giudiziario e nelle circolari consiliari (cfr., in particolare, gli artt. 97, 105 e 109 ord. giud. nonché la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare CSM n. 7704 del 2 maggio 1991). Da ciò scaturisce la possibilità di indicare quali supplenti infradistrettuali, alle condizioni previste dalla disciplina "ordinaria" della supplenza, anche "magistrati aventi diversa competenza".

4 - Come già precisato dal Consiglio con delibera del 21 ottobre 1998, la possibilità di destinazione in supplenza ai sensi della L. n. 133/1998 non implica che tutti i magistrati siano automaticamente inseriti nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti, la destinazione in supplenza e la sua determinazione quantitativa dipendendo dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro. Le tabelle infradistrettuali costituiscono peraltro un importante strumento organizzativo per assicurare la funzionalità del servizio nel rispetto di altre primarie esigenze (ad esempio, assenza per maternità del magistrato donna).

Poiché la supplenza infradistrettuale, ove non diversamente stabilito, mutua la propria disciplina da quella "ordinaria" prevista per le supplenze nella legge di ordinamento giudiziario, possono essere indicati quali supplenti infradistrettuali - alle condizioni stabilite dalla disciplina ordinaria - anche magistrati aventi diversa attribuzione o competenza. Sulla base di analoghe considerazioni, deve ritenersi che valga anche per le supplenze infradistrettuali il limite previsto dall'art. 97, co. 4 ord. giud. circa il divieto della presenza nel collegio giudicante di più di un supplente.

La circostanza, invece, che l'assegnazione congiunta (o coassegnazione), pur presentando profili di analogia con l'istituto dell'applicazione, abbia specificità proprie non riconducibili direttamente alla disciplina dettata per quest'ultimo, porta ad escludere - attesa la sua configurazione di strumento ordinario per garantire la funzionalità del servizio ed il pieno rispetto del principio del giudice precostituito per legge - che trovi applicazione riguardo ad essa la norma di cui all'art. 110, co. 5 ord. giud. Ne consegue che, nel rispetto del procedimento tabellare, possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

5 - Per la formazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le ordinarie modalità procedurali previste nel co. 2 dell'art. 7 bis ord. giud. (art. 7 bis, co. 3 sexies ord. giud. come introdotto dall'art. 6 della L. n. 133/1998). Anche la destinazione dei magistrati in coassegnazione deve dunque costituire progetto di proposte tabellari e presuppone il completamento della procedura prevista per la formazione ed approvazione delle tabelle, fatti

salvi gli eventuali interventi d'urgenza quivi consentiti. In particolare, deve ritenersi applicabile anche in questo campo la disciplina generale sui criteri per l'assegnazione degli affari (cfr. l'art. 7 ord. Giud. nonché par. D della circolare del CSM n. 8873 del 21 maggio 1997), con conseguenza che, nella predisposizione delle tabelle, debbono essere indicati i criteri obiettivi e predeterminati per la distribuzione degli affari ai magistrati coassegnati.

6 - Il possibile dubbio, se la coassegnazione debba avvenire mediante l'inserimento del magistrato nella tabella infradistrettuale o se richieda, come la supplenza, un apposito provvedimento dei Capi di Corte, trova risposta nell'art. 7 bis, comma 3 sexies, ord. giud., introdotto dall'art. 6 della L. 133/98, laddove si prevede espressamente che per la formazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali si osservino le modalità procedurali previste dall'art. 7 bis, comma 2.

Ne deriva che l'operatività delle coassegnazioni è subordinata al completamento della procedura prevista per la formazione ed applicazione delle tabelle, salvi gli eventuali interventi d'urgenza ivi consentiti.

La disciplina dettagliata è quindi riconoscibile nella circolare CSM n. 8873 del 21.5.1997. Pertanto le proposte relative alle tabelle infradistrettuali, formulate dai Presidenti delle Corti di Appello e dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello dovranno essere depositate nelle cancellerie delle Corti di Appello e nelle segreterie delle Procure generali e - per quanto concerne gli uffici aventi sede in località diversa da quella in cui ha sede la Corte di Appello - anche nelle cancellerie e segreterie del singolo ufficio. Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni resteranno depositate per ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni. Trascorso quest'ultimo termine, le tabelle saranno trasmesse dal Presidente della Corte di Appello al Consiglio giudiziario, il quale esprimerà il suo motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati. Il Consiglio giudiziario, in caso di accoglimento di osservazioni proposte, dovrà altresì informarne il dirigente dell'ufficio interessato e prendere in esame le sue eventuali osservazioni ovvero modificazioni della iniziale proposta. La motivazione del parere dovrà risultare dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario che registrerà, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

All'esito del parere il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore generale presso la Corte di Appello (ciascuno per gli uffici di rispettiva competenza) possono recepirlo modificando in tal senso la proposta tabellare.

Le proposte di tabelle con il parere del Consiglio giudiziario e con allegate le eventuali deduzioni devono essere trasmesse, a cura del Presidente della Corte di Appello, al

Consiglio Superiore entro e non oltre il 31 gennaio 1999 relativamente alla prima applicazione e per il futuro entro gli stessi termini previsti per le tabelle ordinarie.

In mancanza di una diversa previsione normativa, deve ritenersi che anche alle tabelle infradistrettuali si applica il termine di efficacia biennale di cui all'art. 7 bis, co. 1 ord. giud. salve le modifiche - da indicare espressamente nelle proposte tabellari - derivanti dall'attuazione del Giudice unico di primo grado.

7 - Conformemente a quanto chiarito dal CSM circa la partecipazione dei magistrati al procedimento di formazione delle tabelle (cfr. il par. 5a della circolare n. 8873/1997), e tenuto conto del fatto che ogni magistrato degli uffici collegati potrà essere assegnato contemporaneamente a più uffici, è opportuno che le proposte relative alle tabelle infradistrettuali siano precedute da apposite riunioni aperte ai magistrati di tutti gli uffici giudiziari.

Appare parimenti opportuno, nel quadro di una logica partecipativa funzionale alla migliore individuazione delle necessità del servizio ed alla valutazione comparata delle diverse esigenze che la formulazione delle tabelle infradistrettuali sia preceduta da incontri tra i dirigenti degli uffici interessati, al fine di pervenire a proposte coordinate e prevenire possibili soluzioni conflittuali.

Le proposte dovranno essere formulate possibilmente acquisendo il consenso degli interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità professionali dei singoli.

8 - L'estensione delle tabelle infradistrettuali anche agli uffici requirenti (art. 7 bis, co. 3 bis ord. giud.) in nulla ha innovato con riferimento al principio della tendenziale continuità delle funzioni in capo al medesimo sostituto, già previsto nel codice di rito (art. 3 disp. Att. c.p.p.) e nella disciplina regolamentare del settore (cfr. il par. 4f della circolare del CSM n. 8873/1997).